

La presente ordinanza è superata dalla normativa vigente

CITTA' DI CASALE MONFERRATO

Ufficio Affari Generali

ORDINANZA n° 97

IL SINDACO

Visto l'art. della legge 27.3.92 n. 257 " Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che prevede a carico delle Regioni l'adozione di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

Visto che i piani regionali richiamati dall'articolo 10 della Legge 257/92 devono prevedere, tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero di matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti;

Visto che il 5° comma dell'art. 12 della Legge 257/87 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle USL la presenza di amianto fioccato o in matrice friabile;

Considerato che il censimento degli edifici è indispensabile affinché, in conformità al 1° comma dell'art. 12 della Legge 257/92, le USL effettuino analisi del rivestimento degli edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali e degli Uffici Tecnici degli Enti Locali;

Visto l'art. 12 del D.P.R. 8.8.94 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 251 del 26.10.94) "Atto di indirizzo e coordinamento per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" che indica gli elementi informativi minimi per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti e per le singole unità abitative;

Ritenuto necessario acquisire tutti gli elementi conoscitivi riferiti alla presenza di materiali contenenti amianto nel territorio comunale, anche sulla scorta dei risultati degli studi effettuati dall'USL n. 76 e contenuti nel progetto "Cemento Amianto 3" approvato dalla Conferenza dei Sindaci con del. n. 24 del 27.10.94;

Vista la legge 23/12/1978 n. 833;

Visto l'art. 38 Legge 08/06/1990 n. 142;

ORDINA

1. i proprietari degli edifici pubblici, dei locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, dei blocchi di appartamenti e delle singole unità abitative e degli edifici destinati ad attività produttive, commerciali e terziarie sono tenuti a denunciare all'Azienda Regionale USL 21 la presenza di materiali contenenti amianto negli edifici di proprietà;

2. per la denuncia dovranno essere utilizzate apposite schede che potranno essere ritirate, a partire dal giorno 15 Settembre '95, in orario d'ufficio presso:

- A. Comune Ufficio Elettorale - via Mameli 10 - tel. 444270;**
- B. USL 21 Ufficio prevenzione e sicurezza degli Ambienti di Lavoro - via Palestro 41- Tel. 0142/434543**
- C. Ufficio Turistico - piazza Castello - Tel. 444330**
- D. Azienda Minicipalizzata Casalese - via Orti 2 - Tel. 451555;**

3. la compilazione delle schede dovrà essere effettuata dal proprietario, o dall'amministratore o dal legale rappresentante /dirigente dell'immobile o dei locali;

4. le schede compilate dovranno essere inviate e/o consegnate all'Azienda regionale USL 21 presso l'Ufficio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro via Palestro 41, entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 Settembre 1995 - la consegna potrà essere effettuata direttamente presso i punti in cui vengono ritirate le schede.

Le informazioni possono essere richieste presso i punti di distribuzione in orario di ufficio.

Dal Palazzo Municipale, 05/09/1995

IL SINDACO